



COMUNE DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Comune di Canicatti
Provincia di Agrigento

*Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed
aree pubbliche*

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Gestione del servizio
Art. 3 - Funzionario responsabile
Art. 4 - Oggetto della tassa
Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 6 - Domanda di concessione
Art. 7 - Deposito cauzionale
Art. 8 - Autorizzazione
Art. 9 - Disciplinare
Art. 10 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi
Art. 11 - Revoca delle concessioni
Art. 12 - Decadenza delle concessioni
Art. 13 - Sospensione delle concessioni
Art. 14 - Norme per la esecuzione dei lavori
Art. 15 - Occupazioni abusive
Art. 16 - Passi carrabili

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- Art. 17 - Denuncia e versamento della tassa
Art. 18 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO IV - TARIFFE – ESENZIONI – RIDUZIONI – MAGGIORAZIONI

- Art. 19 - Tariffe
Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale
Art. 21 - Distributori di carburante e di tabacchi
Art. 22 - Esenzioni – riduzioni - maggiorazioni

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Contenzioso
Art. 24 - Sanzioni tributarie ed interessi
Art. 25 - Rinvio ad altre disposizioni
Art. 26 - Variazioni del regolamento
Art. 27 - Tutela dei dati personali
Art. 28 - Norme abrogate
Art. 29 - Pubblicità del regolamento

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta, come previsto dal combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno invia, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma sono inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a. l'organizzazione del personale;
 - b. l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione sono proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del “funzionario responsabile” assumono la forma di “determinazione”, e numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, è tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della giunta comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione gli adempimenti dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale. Agli effetti dell'applicazione della tosap il Comune di Canicattì è assegnato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.507/93 alla classe 3[^].

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, deve essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di trenta giorni.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il responsabile del servizio può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non può aver luogo se non dietro

- autorizzazione del responsabile del servizio, il quale determina, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il responsabile del servizio può subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
 3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio può disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
 4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentito sempre l'ufficio tecnico-edilizia, sono tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 9 **DISCIPLINARE**

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 prevedono di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c. custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione;
 - d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e. evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f. eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g. versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h. risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i. disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto è tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente

- prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 11

REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 12

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a. allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b. qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 11.

Art. 13

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si rende applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 11.
2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 14

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
 - c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
 - d. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
 - e. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 16

PASSI CARRABILI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non avvalendosi questo comune della facoltà di cui al disposto dell'art. 3, comma 63, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od

- altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
 4. Per gli accessi, siano essi carrabili o pedonali, la tassa non è dovuta quando, gli stessi siano a filo con il manto stradale. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
 5. I Comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
 6. La tassa relativa può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 17

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f), e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituiti dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento a Euro 0,51 per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,25 o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse

- ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
6. La tassa non è dovuta quando l'ammontare della stessa è pari o inferiore a €. 10.32.annue (Art. 3, comma 63 della legge 28.12.1995, n. 549).

ART. 18

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(Art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento, nella misura vigente nel tempo.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI - RIDUZIONI - MAGGIORAZIONI

ART. 19

TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa è esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

- 1) Occupazione ordinaria:

| Categoria della strada | Tariffa al mq. | Riduzione |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1° Cat. | €. 28.61 | |
| 2° Cat. | €. 22.53 | |

2) Passi carrabili:

| Categoria della strada | Tariffa al mq. euro | Riduzione |
|------------------------|---------------------|-----------|
| 1°Cat. | €. 14,30 | AL 50% |
| 2°Cat. | €. 11,26 | |

3) Passi carrabili costruiti dal Comune che risultano non utilizzabili o comunque di fatto non utilizzati dal proprietario.

| Categoria della strada | Tariffa al mq. | Riduzione |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1°Cat. | €. 7,15 | AL 25% |
| 2°Cat. | €. 5,63 | |

4) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:

| Categoria della strada | Tariffa al mq. | Riduzione |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1°Cat. | €. 8,58 | AL 30% |
| 2°Cat. | €. 6,75 | |

5) Passi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi

| Categoria della strada | Tariffa al mq. | Riduzione |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1°Cat. | €. 14,30 | AL 50% |
| 2°Cat. | €. 11,26 | |

6) Autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate

| Categoria della strada | Tariffa al mq. | |
|------------------------|----------------|--|
| 1°Cat. | €. 28,61 | |
| 2°Cat. | €. 22,53 | |

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

7) Occupazioni ordinarie:

| Categoria della strada | Tariffa al mq. | Riduzione |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1°Cat. | €. 9,53 | A 1/3 |
| 2°Cat. | €. 7,51 | |

8) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico:

| Categoria della strada | Tariffa al mq. | Riduzione |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1°Cat. | €. 8,58 | Al 30% |
| 2°Cat. | €. 6,75 | |

9) Distributori di carburanti:

| Località | Tariffa annuale |
|---------------------------------|-----------------|
| a) centro abitato | €.47,69 |
| b) zona limitrofa | €.28,62 |
| c) sobborghi e zone periferiche | €.15,90 |

10) Distributori di tabacchi:

| Località | Tariffa annuale |
|---------------------------------|-----------------|
| a) centro abitato | €.15,49 |
| b) zona limitrofa | €.11,36 |
| c) sobborghi e zone periferiche | €.10,32 |

11) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture,cavi,impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

| Categoria della strada | Tariffa |
|------------------------|-----------|
| 1°Cat. | €. 129,11 |
| 2°Cat. | €. 103,29 |

CON INNESTI ED ALLACCI

TASSA FORFETTARIA DI €25,82

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

9) Occupazione ordinaria:

| Categoria della strada | | Tariffa | |
|----------------------------|---|-----------|---------------|
| 1°Cat. | | €. 2,12 | |
| 2°Cat. | | €. 1,69 | |
| Fattispecie di occupazione | Tempi di occupazione fascia oraria | Categoria | Tariffa al mq |
| Qualsiasi natura | Dalle ore 7 alle ore 14 | 1°Cat. | €0,13 |
| | | 2°Cat. | €0,10 |
| | Dalle ore 14 alle ore 17 | 1°Cat. | €0,06 |
| | | 2°Cat. | €0,04 |
| | Oltre e fino a 14 giorni | 1°Cat. | €2,12 |
| | | 2°Cat. | €1,69 |
| | Oltre i 14 gg.e fino a 30 giorni riduz. del 50% | 1°Cat. | €1,06 |
| | | 2°Cat. | €0,84 |
| | Oltre i 30 giorni riduzione a 1/3 | 1°Cat. | € 0,70 |
| | | 2°Cat. | €0,56 |

10) Occupazione sovrastante o sottostante il suolo

| Fattispecie di occupazione | Tempi di occupazione | Maggioraz. | Tariffa al mq |
|--|----------------------|------------|---------------|
| Fino a Km.lineari e di durata non inferiore a 30 gg. | | | €10,59 |
| Oltre il Km lineare entro 30gg. | | 50% | €15,89 |
| Fino a Km lineare entro 90gg. | | | €13,77 |
| Oltre il km lineare entro 90gg, | | 30% | €17,89 |
| Fino a Km lineare tra 90e 180gg. | | | €11,90 |
| Oltre il Km.lineare tra 90 e 180 gg. | | 50% | €17,95 |

| | | | |
|----------------------------------|--|------|---------|
| Fino a Km.lineari oltre 180gg. | | | €.21,19 |
| Oltre il Km.lineare oltre 180gg. | | 100% | €.42,38 |

| | |
|---|----------------------------|
| OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI 0 CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI: | €. 0,68 per utenza. |
|---|----------------------------|

OCCUPAZIONI CONSIDERATE TEMPORANEE

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ambulanti per 52 giorni annui | €. 6,76 |
| Ambulanti permanenti annui | €. 28,61 |

ART. 20

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale di Canicattì è suddiviso in due zone, della prima fanno parte le seguenti vie: C.so Umberto I° , Regina Margherita, C. Battisti, e piazza IV° Novembre; della seconda tutte le altre sulle quale vengono applicate le tariffa ridotte all'80%.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ART. 21

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in tre zone :
 - a. Centro abitato-comprende le Vie:Reg. Margherita, Corso Umberto, Cesare Battisti e Piazza IV Novembre.
 - b. Zona limitrofa- comprende tutto il resto dell'abitato.
 - c. Zona periferica- comprende quegli agglomerati siti fuori dal perimetro urbano serviti dal servizio R.S.U.

ART. 22

ESENZIONI – RIDUZIONI - MAGGIORAZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano

indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia a termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. gli accessi carrabili destinati a soggetti di handicap;
- g. le occupazioni di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.
- h. occupazioni con tavoli per la raccolta di firme per referendum o petizioni;
- i. occupazioni da parte delle vetture adibite al servizio taxi o di trasporto pubblico di linea in concessione, anche quando la sosta è effettuata al di fuori dei posti assegnati o la sosta medesima sia prolungata nelle ore notturne, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j. occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
- k. occupazioni di pronto intervento con steccate, pali di sostegno, protezioni in genere, per lavori di riparazione o manutenzione non superiore a 2 ore;
- l. occupazioni di spazi soprastanti il suolo comunale con festoni, addobbi, luminari, collocati in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- m. occupazioni con fioriere al solo scopo di abbellimento, purchè non siano collocati per delimitare spazi e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- n. occupazioni di raccolta rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio o, comunque, autorizzati a tal fine dal Comune;
- o. occupazioni effettuate dagli esercenti lo spettacolo viaggiante, regolarmente autorizzati, limitatamente a camper e roulotte, ai soli fini abitativi;
- p. occupazioni realizzate da associazioni, non aventi finalità di lucro, per manifestazioni pubbliche, festeggiamenti e simili;
- q. occupazioni per traslochi non superiore a 12 ore.

L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

RIDUZIONI

- 1) Occupazioni temporanee conseguenti ad attività edilizie la tassa è ridotta al 50%;
- 2) Occupazioni temporanee a carattere ricorrente, riduzione al 50%;
- 3) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto riduzione al 50%;
- 4) Le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante riduzione al 20 % (art. 45 c.4);
- 5) Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive riduzione al 20 %;
- 6) Occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili aggettati direttamente sul suolo, la tariffa è ridotta al 30%;
- 7) Occupazioni superiori ai mille metri quadrati, la parte eccedente è calcolata al 10%. Per le

occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. ; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

MAGGIORAZIONE

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante maggiorazione del 50%.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 19925, n. 546.
2. Si applicano al tributo tutti gli strumenti deflativi del contenzioso, così come previsto nel regolamento generale delle entrate.

ART. 24 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per tutte le violazioni delle norme relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di carattere fiscale, in quanto applicabili, di cui ai D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 - Sopratassa pari a 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta nell'ipotesi di omessa, tardiva o infedele denuncia, oltre l'anno di rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;
 - Sopratassa pari al 20% della tassa o della maggiore tassa dovuta per tardivo o parziale versamento;
 - Sopratassa pari al 50% e al 10% qualora la denuncia e il versamento siano effettuati

nei 30 giorni successivi alla scadenza.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 25 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 26

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 27

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

ART. 28

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti.

ART. 29

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 30

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b. lo statuto comunale;
 - c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d. gli usi e consuetudini locali.

ART. 31

RINVIO DINAMICO

- 1 Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.